



## **EMENDAMENTI LEGGE DI BILANCIO 2025**

### **Emendamento n. 5**

#### **SPECIFICITÀ ATTRIBUZIONE 0,22% INCREMENTO FONDO SALARIO ACCESSORIO PER VIGILI DEL FUOCO**

*All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1. al comma 1, le parole « 112,1 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti « 116,64 milioni di euro annui »;*
- 2. al comma 2, le parole « la somma di 55,3 milioni di euro del fondo ivi previsto, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti « la somma di 59,84 milioni di euro del fondo ivi previsto, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 per la Polizia di Stato, 5,54 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco »*

*Conseguentemente*

*All'articolo 121, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*« 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115,46 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. »*

#### **Relazione illustrativa**

Ai sensi del riconoscimento di specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari delle forze di polizia e delle forze armate, si intende chiarire che le risorse previste per l'incremento del trattamento accessorio del personale pubblico sia chiaramente da riferirsi anche al personale del suddetto Corpo.

## Emendamento n. 10

### MISURA DI NATURA PREVIDENZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23-bis:

« Articolo 23-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 98 le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;
2. al comma 99 le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. »

## Relazione illustrativa

La norma intende anticipare gli effetti di una norma di equiparazione ai fini previdenziali del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le forze di polizia ad ordinamento civile che, in virtù dei diversi limiti ordinamentali per il pensionamento, vede una disparità di accesso al trattamento pensionistico. Il cadenzamento attualmente previsto degli scatti è penalizzante per il personale che si appresta ad essere posto in quiescenza e per queste ragioni si valuta opportuno l'anticipazione dell'adeguamento previsto a legislazione vigente.

## Emendamento n. 17

### COPERTURA INAIL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

*Dopo l'articolo 90, è inserito il seguente articolo 90-bis:*

*« Articolo 90-bis.*

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

*1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".*

*2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco". »*

## Relazione illustrativa

Poiché l'attività svolta dal personale del Corpo è fortemente soggetta a rischi legati a malattie professionali e infortuni sul lavoro e ulteriormente penalizzata dagli ultimi avvenimenti legati all'emergenza COVID-19, è dimostrato che esiste una reale necessità di prevedere la forma di copertura assicurativa INAIL anche per i Vigili del Fuoco, si propone pertanto un articolo aggiuntivo diretto a estendere tale forma assicurativa agli operatori sopra indicati.